

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3472

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, CURTO,
COZZOLINO e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1998

Proroga del termine di cui all’articolo 39, comma 11,
della legge 23 dicembre 1994, n.724, in materia di
condono edilizio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», al comma 7 dell'articolo 49 ha prorogato al 30 giugno 1998 il termine entro il quale coloro che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione (ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) possono richiedere che tale istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

Il predetto termine previsto dall'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, era già stato precedentemente

prorogato con l'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nei fatti si è verificato che anche l'ultima proroga, introdotta con il citato comma 7 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997, si è rilevata di difficile applicazione soprattutto a causa della scarsa conoscenza da parte dei cittadini della possibilità offerta.

Con il presente disegno di legge si vuole ulteriormente prorogare il predetto termine al 31 dicembre 1998.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1993, n. 724, e successive modificazioni, le parole «Entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 1998».

